

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 09/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente, Ba. An., che esercita la professione di avvocato, con tempestivo ricorso impugnava la cartella di pagamento n. Omissis relativa all'IRAP notificata in data 31.10.2009 dall'Agenzia delle Entrate di Lodi chiedendo l'annullamento per l'inesistenza del presupposto dell'imposizione ai fini IRAP di cui all'art. 2 del d.lgs 466/97, per l'inesistenza cioè dell'autonoma organizzazione.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per irritualità posto che la doglianza relativa alla illegittimità della cartella per violazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 ovvero per l'asserita mancanza dei presupposti di cui all'art. 2 d.lgs 466/92 non può essere fatta valere in sede di ricorso contro l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione Modello Unico; concludeva quindi anche nel merito per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi sezione 2° con sentenza del 28.6.2010 respingeva il ricorso, compensando le spese di lite. Avverso detta sentenza presentava appello il contribuente Ba. An. riproponendo e sviluppando quanto argomentato in primo grado, e sottolineando infine la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'IRAP difettando il requisito della autonoma organizzazione essendo la sua attività consistita in prestazioni di collaborazioni con affermati studi professionali; i beni strumentali sono quelli indispensabili e minimi per l'esercizio dell'attività. Concludeva per l'accoglimento dell'appello con annullamento della cartella impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Lodi con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio. La trattazione della causa all'udienza del 7.10.2011 avveniva in pubblica udienza.

L'appello risulta infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Invero, e a prescindere dalla legittimità dell'imposta e dalla sussistenza dei presupposti di legge per il caso sottoposto all'esame della Commissione occorre rilevare che la cartella impugnata trova origine dal controllo della dichiarazione Modello Unico PF 2007 per il periodo di imposta 2006 effettuato ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 a seguito del quale veniva contestato l'omesso versamento del saldo IRAP, così come dallo stesso contribuente indicato nella predetta dichiarazione per un importo complessivo di euro 1.748,00oltre sanzioni ed interessi. La cartella risulta essere stata preceduta da una regolare contestazione dell'irregolarità per mezzo di comunicazione n. Omissis, notificato in data 3.2.2009, di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/73, comunicazione alla quale il contribuente non ha dato alcun seguito.

Di tutta evidenza che poiché l'iscrizione a ruolo scaturiva dalla liquidazione della dichiarazione modello Unico 2002 effettuata ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 determinante l'iscrizione a ruolo dell'omesso versamento dell'imposta IRAP a debito indicata nella dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto agire diversamente dal momento che la cartella è impugnabile per vizi propri mentre nel caso in esame vengono contestati i presupposti dell'imposizione; il contribuente pertanto avrebbe dovuto dapprima adempiere e quindi chiedere il rimborso e solo dopo il formarsi dell'eventuale

silenzio - rifiuto proporre impugnazione. L'incertezza giurisprudenziale ancora esistente giustifica, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, respinge l'appello proposto dal contribuente An. Ba. con conferma della sentenza impugnata. Spese di lite compensate.